



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 29/06/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2021 E DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI SULLA QUOTA VARIABILE 1 DELLA TARIFFA A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DI ALCUNE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19

Il giorno 29/06/2021 alle ore 18:00 presso questa Sede Comunale, è stato convocato il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	GALEOTTI PAOLO	Presidente	X	
2	BOSCHINI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
3	BETTEGHELLA ELENA	Consigliere	X	
4	MATTINZIOLI MARCO	Consigliere		X
5	ALBERTI JESSICA	Consigliere		X
6	DELUIGI VANNI	Consigliere	X	
7	MARCHINI ROBERTO	Consigliere	X	
8	SCIRPOLI ANGELA	Consigliere	X	
9	CARNEVALI STEFANIA	Consigliere	X	
10	STANGHELLINI PAOLO	Consigliere	X	
11	GABURRI ROBERTA	Consigliere		X
12	BISSOLI STEFANO	Consigliere	X	
13	LORENZI MARCO	Consigliere		X

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Presiede il Sindaco, **Dott. Galeotti Paolo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 29/06/2021



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Deluigi Vanni e gli interventi dei Consiglieri succedutisi così come riportato nel verbale n. 25 di questa stessa seduta;

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2020 è stata approvato il documento unico di programmazione (DUP) triennio 2021/2023 e s.m. e i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 59 del 30/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 successivamente variato con:
 - Variazione 1 - Delibera di Giunta Comunale nr. 33 del 18/03/2021 - Riaccertamento Residui;
 - Variazione 2 - Delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del 13/04/2021;
 - Variazione 3 – Delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 20/05/2021
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 successivamente modificato con:
 - Variazione 1 - Delibera di Giunta Comunale nr. 33 del 18/03/2021 - Riaccertamento Residui;
 - Variazione 2 - Delibera di Giunta Comunale nr. 50 del 13/04/2021;
 - Variazione 3 - Delibera di Giunta Comunale nr. 72 del 20/05/2021;

VISTO l' art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

VALUTATO che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di Marmirolo ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del 01/04/2014 e successivamente variato con delibere C.C. n. 14 del 23/05/2015, n. 65 del 30/12/2019 e n.28/2021 approvata in questa stessa seduta del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 29/06/2021



- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

VALUTATO che, ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 30, comma 5, del decreto legge 41/2021 “Sostegni” recante “Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga” il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, è stato differito al 30 giugno 2021.

VALUTATO pertanto che il Consiglio Comunale dovrà approvare annualmente, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- *il Piano Economico Finanziario del servizio;*
- *le Tariffe da applicare alle utenze;*
- *le eventuali riduzioni da mettere a carico del bilancio comunale.*

CONSIDERATO che il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 29 di questa stessa seduta con la quale è stato validato e approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l'applicazione dei criteri di cui alla Delibera ARERA n° 443/2019/R/RIF – Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

VISTI i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2021:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

CONSIDERATO che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

CONSIDERATO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario;

TENUTO CONTO che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2021;

TENUTO CONTO dell'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021 “Sostegni bis” che prevede, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle



rispettive attività, di istituire un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari

corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

RITENUTO, rispetto alla chiara situazione di difficoltà economica attuale di provvedere a sostenere sia le famiglie che il tessuto economico territoriale e gli utenti del servizio con un intervento di agevolazione da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell'art. 21 del "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti", stabilendo, per l'anno 2021, quanto segue:

a) **riduzione** nella misura **del 15%** della **quota variabile 1** della tariffa delle **utenze domestiche** per l'intero anno 2021;

b) **riduzione** nella misura **del 80%** della **quota variabile 1** della tariffa per locali occupati da utenze **non domestiche** per l'anno 2021 per le sole attività identificate nelle seguenti categorie di utenza:

- CAT. 2 Cinematografi e teatri
- CAT. 8 Alberghi senza ristorante
- CAT. 9 Case di riposo
- CAT. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli
- CAT. 15 Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- CAT. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- CAT. 22 Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pub
- CAT. 23 Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie
- CAT. 24 Bar, caffè, pasticcerie
- CAT. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- CAT. 30 Discoteche, night club e sale giochi
- CAT. 31 Scuole Pubbl. e Priv., Edifici Comunali e della P.A., Assoc. Volont. Onlus, Luoghi Accessori al Culto
- CAT. 38 Palestre, Scuole Di Ballo E Simili Attività Sportiva Al Chiuso
- CAT. 39 Impianti Sportivi (Stadi di Calcio o Altri Sport, Di Atletica, Ecc.) Attività Sportiva all'aperto
- CAT. 42 Agriturismi con pernottamento e ristorazione
- CAT. 43 Agriturismi con solo pernottamento
- CAT. 47 Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive
- CAT. 54 Agriturismo con solo ristorazione e associaz. ricreative
- CAT. 90 Strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015;

c) **riduzione** nella misura **del 20%** della **quota variabile 1** della tariffa per locali occupati da utenze **non domestiche** per l'anno 2021 per le sole attività identificate nelle seguenti categorie di utenza::

- CAT. 6 Autosaloni;
- CAT. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- CAT. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie;
- CAT. 21 Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari;



- CAT. 40 Esposizioni beni durevoli (mobilitici, arredi giardino e simili);
- CAT. 50 Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria;
- CAT. 51 Gommista;
- CAT. 53 Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari;
- CAT. 56 Laboratorio e negozi vendita pane e pasta;
- CAT. 57 Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie
- CAT. 58 Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati
- CAT. 60 Pizza al taglio

DATO ATTO che l'importo complessivo di dette riduzioni è stimato complessivamente in Euro 87.000,00 e viene coperto come segue:

- *per la parte destinata alle riduzione delle utenze domestiche (€ 32.000,00 presunti) con i fondi previsti dall'art. 53 del D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) - misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – e per i quali, vista la nota IFEL del 16/06/2021, è permesso utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze*
- *per la parte destinata alle riduzione delle utenze non domestiche (€ 55.000,00 presunti) utilizzando i fondi di cui all'art. 6 del medesimo D.L. 73/2021, finalizzati alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 o della Tari corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;*

RITENUTO, per le motivazioni fin qui indicate, di procedere ad approvare:

- *le tariffe del Corrispettivo rifiuti in luogo della TARI per l'anno 2021;*
- *le riduzioni, per l'anno 2021, sulla parte variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche;*
- *le riduzioni, per l'anno 2021, sulla parte variabile 1 della tariffa per alcune fattispecie di utenze non domestiche come sopra illustrato e per la specifica situazione emergenziale*

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, allegato;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2021, come risultanti dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,*
- *Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,*
- *Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;*



2) *DI DISPORRE le agevolazioni da accordare, ai sensi dell'art. 1 comma 660 e 682 L. 147/2013 e s.m.i. e dell'art. 21 del nuovo Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, e stabilire per l'anno 2021 quanto segue:*

a) **riduzione** nella misura **del 15%** della **quota variabile 1** della tariffa delle **utenze domestiche** per l'intero anno 2021;

b) **riduzione** nella misura **del 80%** della **quota variabile 1** della tariffa per locali occupati da utenze **non domestiche** per l'anno 2021 delle sole attività identificate nelle seguenti categorie di utenza:

- CAT. 2 Cinematografi e teatri
- CAT. 8 Alberghi senza ristorante
- CAT. 9 Case di riposo
- CAT. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli
- CAT. 15 Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- CAT. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- CAT. 22 Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pub
- CAT. 23 Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie
- CAT. 24 Bar, caffè, pasticcerie
- CAT. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- CAT. 30 Discoteche, night club e sale giochi
- CAT. 31 Scuole Pubbl. e Priv., Edifici Comunali e della P.A., Assoc.Volont.Onlus, Luoghi Accessori al Culto
- CAT. 38 Palestre, Scuole Di Ballo E Simili Attivita' Sportiva Al Chiuso
- CAT. 39 Impianti Sportivi (Stadi di Calcio o Altri Sport, Di Atletica, Ecc.) Attiv.Sportiva all'aperto
- CAT. 42 Agriturismi con pernottamento e ristorazione
- CAT. 43 Agriturismi con solo pernottamento
- CAT. 47 Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive
- CAT. 54 Agriturismo con solo ristorazione e associaz. ricreative
- CAT. 90 Strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015;

c) **riduzione** nella misura **del 20%** della **quota variabile 1** della tariffa per locali occupati da utenze **non domestiche** per l'anno 2021 delle sole attività identificate nelle seguenti categorie di utenza::

- CAT. 6 Autosaloni;
- CAT. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
- CAT. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie;
- CAT. 21 Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari;
- CAT. 40 Esposizioni beni durevoli (mobilifici, arredi giardino e simili);
- CAT. 50 Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria;
- CAT. 51 Gommista;
- CAT. 53 Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari;
- CAT. 56 Laboratorio e negozi vendita pane e pasta;
- CAT. 57 Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie



- CAT. 58 Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati
- CAT. 60 Pizza al taglio

3) *DI DARE ATTO che l'importo complessivo di dette riduzioni è stimato complessivamente in Euro 87.000,00 e viene coperto come segue:*

- *per la parte destinata alle riduzioni delle utenze domestiche (€ 32.000,00 presunti) con i fondi previsti dall'art. 53 del D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) - misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – e per i quali, vista la nota IFEL del 16/06/2021, è permesso utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze.*
- *per la parte destinata alla riduzione delle utenze non domestiche (€ 55.000,00 presunti) utilizzando i fondi di cui all'art. 6 del medesimo D.L. 73/2021, finalizzati alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 o della Tari corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;*

3) *DI DARE ATTO della necessità di informare l'utenza sulle modalità e sui contenuti della presente deliberazione;*

4) *DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*

5) *DI TRASMETTERE, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la presente deliberazione riguardante i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA;*

6) *DI TRASMETTERE la presente deliberazione al gestore del servizio rifiuti;*

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

CON voti Favorevoli n.7, Contrari n. 2 (Stanghellini Paolo e Bissoli Stefano), Astenuti n. 0, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare la suindicata deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Sindaco
Dott. Galeotti Paolo**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni**